



COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 116 DEL 23/12/2013

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA RICOGNITORIA SULLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE DI VOLONGO IN COERENZA CON I PRINCIPI COMUNITARI EX ART. 34, COMMI 20 E 21 D.L. 179/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 221/2012.

PREMESSE

L'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012 dispone quanto segue:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

La presente relazione viene pertanto redatta allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dalle sopra indicate norme.

I servizi pubblici locali a rilevanza economica, allo stato attuale e considerando la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.07.2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.9.2011 n. 148, devono far riferimento all'art. 3 bis del citato D.L. 138/2011 il quale prevede perimetri per ambiti o bacini omogenei.

Gli organi di gestione di tali ambiti devono individuare la scelta delle modalità di gestione dei servizi, le modalità del loro affidamento e le tariffe.

Il ruolo degli Enti Locali in materia di pubblici servizi rimane centrale in considerazione del fatto che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Gli Enti affidanti devono scegliere le modalità di affidamento e di gestione nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Le disposizioni contenute nel comma 20 dell'art. 34 del D.L. 34 DEL d.l. 18.10.2012 n. 179 obbligano gli Enti locali a verificare, per i servizi a rilevanza economica in atto, il rispetto della disciplina europea sopra richiamata secondo i principi della parità tra gli operatori, la libertà di concorrenza e un'adeguata informazione alla cittadinanza di riferimento (art. 2 comma 1 D.lgs. 163/2006).

Obiettivo del legislatore è quello di far verificare all'organo di controllo politico-amministrativo la regolarità dell'affidamento ed un'adeguata informazione alla collettività di riferimento.



COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

In materia di servizi pubblici locali in generale attualmente sussiste un provvedimento guida a livello nazionale e non si può che far riferimento unicamente ai principi di derivazione comunitaria, cosicchè le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:

1. Affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art. 30 D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi del trattato di funzionamento dell'Unione Europea;
2. Affidamento del servizio a società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara secondo le disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato (PPP);
3. Affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico *in house* senza più alcun termine finale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art. 4 c. 62, lettera A) D.L. n. 138/2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica e senza limite di valore contrattuale, alla luce dell'incostituzionalità dell'art. 4, c.13 DL 138/2011);

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

I servizi pubblici locali di rilevanza economica, vale a dire tutti quei servizi che hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile degli enti locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale, gestiti da questo Ente sono i seguenti:

- il servizio idrico integrato;
- il servizio di igiene urbana;
- il servizio di distribuzione del gas naturale;
- il servizio di illuminazione pubblica;
- il servizio di illuminazione votiva;
- il servizio di trasporto scolastico;
- il servizio di gestione del centro sportivo;
- il servizio di scuola infanzia e micro nido;

Il comma 25 dell'art. 34 della Legge n. 221/2012 esclude dall'applicazione dei commi 20 e 21 il servizio di **distribuzione di gas naturale**, il servizio di **distribuzione di energia elettrica** e il servizio di farmacie comunali mentre, al comma 26, depenna dall'elenco dei servizi a domanda individuale il servizio "illuminazione votiva" sottoponendolo alle norme di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 163/2006 e qualora ne ricorressero le condizioni, le norme dell'art. 125.

Il Comune di Volongo gestisce in economia mediante amministrazione diretta i seguenti servizi:

- il servizio di illuminazione votiva;
- Il servizio di gestione degli impianti sportivi (parte);

Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde ai sensi dell'art. 47, 1° comma della L.r. n. 26/2003e ss.mm.ii.

Il servizio verrà affidato dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Cremona ai sensi dell'art. 4, comma 35 bis della Legge n. 148/2011.

SERVIZI CONSIDERATI AI FINI DELLA RELAZIONE EX ART. 34 C. 20 D.L. 179/2012

In considerazione delle premesse, tenuto conto delle modalità di gestione dei servizi sopra evidenziati, viene dato conto ora degli affidamenti dei rimanenti sotto elencati servizi pubblici locali erogati dal Comune di Volongo aventi rilevanza economica e rientranti nell'attività di rilevazione dell'art. 34, comma 20, della Legge n. 221/2012:

1. Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
2. Servizio trasporto scolastico
3. Servizio impianti sportivi (gestione mista)
4. Servizio di scuola infanzia/micro nido



COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

1. SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è individuato esplicitamente quale servizio pubblico a rilevanza economica così come precisato dall'art. 200 C.1 del D.Lgs 152/2006 per cui deve essere compreso nella relazione ex art. 34, c. 20.

Il citato articolo 200 del D.Lgs 152/2006 prevede l'organizzazione della gestione dei rifiuti sulla base di ambiti territoriali ottimali (denominati anche ATO) secondo criteri contenuti nell'art. 195 del decreto medesimo.

La programmazione inerente gli ATO per la gestione dei rifiuti è di competenza regionale.

La Regione Lombardia a tutt'oggi non ha provveduto in tale adempimento nonostante l'art. 3 bis del DL 138/2011 introdotto dall'art. 25 c. 1, del D.L 1/2012 convertito nella legge 27/2012, comma 25, ribadisca tale incombenza in capo alle Regioni.

La gestione obbligatoria per ambiti sovramunicipali è ulteriormente ribadita dall'art. 34, comma 23 del D.L 179/2012 convertito nella legge 221/2012.

È bene ricordare che l'art. 20 del decreto legislativo 152/2006 indica il servizio come gestione a svolgimento obbligatorio, a cura dell'ente d'ambito.

Non essendo stato individuato l'ambito, la competenza di gestione ricade sul Comune ai sensi dell'art. 198 c. 2 del ripetuto D.LGS 152/2006 il quale attribuisce ai Comuni i seguenti compiti:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità per il conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti ommissis..

La normativa sopra richiamata induce a ritenere che il ciclo inerente il servizio dei rifiuti deve essere gestito in via esclusiva da un ente affidante ad altro soggetto affidatario

La gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale è ad oggi svolto dalla **Casalasca Servizi S.p.A.** con sede legale in Casalmaggiore (CR) di cui questo Ente fa parte e detiene lo 0,48%.

Il Comune di Volongo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2009, ha approvato il contratto di servizio per la raccolta rifiuti solidi urbani, contratto valido fino al 31/12/2025, con la società mista Casalasca Servizi S.p.A. la quale ha espletato nel giugno 2008 una gara ad evidenza pubblica ed europea per l'individuazione del socio privato, rientrando, pertanto, nel caso previsto dal punto 2) sopra specificato.

In merito alla presenza di eventuali compensazioni economiche, poiché il corrispettivo a fronte del contratto di servizio con Casalasca Servizi S.p.A. non può configurarsi come aiuto di Stato, non è evidenziabile alcuna segnalazione sul tema.

Infatti, il corrispettivo per la gestione del servizio è attinente esclusivamente a quest'ultimo, non si rileva l'utilizzo gratuito, da parte di Casalasca Servizi S.p.A., di infrastrutture di proprietà comunale a titolo gratuito (o situazioni analoghe), né il Comune eroga contributi a fondo perduto a supporto della Società ad altro titolo (ad esempio, per la realizzazione di impianti, per la sostituzione del parco cespiti o altro).

2. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come un intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza: sul territorio non sono presenti né la scuola primaria né la scuola secondaria di primo grado.

È un servizio a richiesta ed a pagamento. Possono usufruire gli alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Ostiano.

L'appalto del servizio di trasporto scolastico (con mezzo comunale) è stato aggiudicato alla ditta che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 163/2006 come da determina del Responsabile settore amministrativo economico e finanziario n. 106 del 06/09/2010. Il contratto rep. caso d'uso n. 256 stipulato in data 15/10/2010 riguarda il periodo dall'a.s. 2010/2011 all'a.s. 2013/2014.

Indicazioni delle compensazioni economiche:

Per quanto rileva nella gestione attuale del servizio il costo dello stesso è inserito nei servizi a domanda individuale e prevede che le famiglie dei richiedenti partecipino alla spesa in base ad una tariffa determinata annualmente e versata al Comune.



COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

La percentuale di copertura del servizio è limitata (13,55% anno 2012 – previsione 2013: 13,23%).

L'ente territoriale si assume infatti, in nome e per conto di tutta la cittadinanza, l'onere dei costi sociali generati dal mandato istituzionale dell'Ente territoriale stesso: la garanzia del trasporto scolastico è uno dei prerequisiti essenziali per l'accesso al diritto allo studio, un diritto altrimenti non perfettamente esigibile.

3. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

La gestione è di tipo misto: diretta per i campi da tennis/pallavolo e tramite convenzionamento con associazione sportiva e associazione Auser locale per quanto riguarda il campo di calcio ed il campo da bocce.

Premesso che, per quanto concerne la concessione degli impianti sportivi, si procede agli affidamenti secondo la disposizione di cui all'art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 che ha statuito che *“nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportivi nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”* la gestione tramite convenzionamento con l'Associazione sportiva dilettantistica di Fiesse e l'Auser locale rientra nel concetto di servizio pubblico privo di rilevanza economica avulso dalla preponderanza dell'aspetto monetario, dalla modalità di gestione imprenditoriale e dalla massimizzazione dell'utile, il cui affidamento è avvenuto in forza del citato art. 90 comma 25 della legge 289/2002, della legge regionale 27/2006 e del regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 7 del 16/06/2011.

Per il campo di calcio il Comune introita un canone dall'Associazione sportiva dilettantistica di Fiesse (riferimento delibera di G.C. n. 69 del 28/08/2013) il quale però non consente di poter configurare nel suo complesso una gestione di tipo imprenditoriale che rientri nel concetto di rilevanza economica. Infatti si può ben rilevare che l'aspetto monetario non è certo determinante nella gestione del servizio ed il profitto non è tra gli obiettivi primari delle associazioni anzidette, così come il suddetto canone percepito dal Comune non è in grado, anche potenzialmente, di coprire integralmente i costi di gestione concretizzando di fatto una gestione in perdita.

4. SERVIZIO SCUOLA INFANZIA E MICRONIDO

Il Comune di Volongo ha istituito il servizio della scuola dell'infanzia e micronido.

La gestione è stata affidata da questo Ente in concessione ad una cooperativa sociale specializzata in servizi per l'infanzia nel corso dell'anno 2013.

Atteso che sia la gara (indetta con atti di G.C. n. 59 del 12.07.2013 e determina SAEF n. 67 del 27.07.2013) che la procedura negoziata sono andate deserte, per la gestione dei servizi de quo del corrente anno educativo è stata deliberata la proroga del precedente contratto e di cui al rep. in caso d'uso 329/2012 al precedente concessionario onde poter garantire i servizi educativi.

Gli utenti sono tenuti al pagamento delle prestazioni richieste. Nel caso del servizio del micronido il Comune, in base al contratto di gestione sottoscritto, compartecipa alla spesa delle rette per gli utenti residenti.